

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1971

Estensione dei benefici previsti in favore dei combattenti e reduci ai cittadini che hanno prestato servizio militare obbligatorio nel Corpo di sicurezza trentino e nella sezione speciale addetta alle batterie contraeree della Wehrmacht, nella provincia di Trento

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che dopo l'8 settembre 1943 il Trentino, come altre regioni italiane, passò sotto la giurisdizione delle forze di occupazione tedesca. Durante tale periodo, nell'ambito del territorio della provincia di Trento, venne costituito un corpo militare speciale denominato « Corpo di sicurezza Trentino ».

A fare parte di esso vennero chiamati coloro che potevano prestare servizio militare e che si trovavano a risiedere nel territorio della provincia di Trento.

La chiamata alle armi venne fatta attraverso gli uffici comunali di leva mediante una regolare cartolina-precetto, la quale comportava l'obbligo dell'arruolamento a scanso delle gravi pene previste in caso di disobbedienza. Altri giovani vennero invece chiamati a prestare servizio militare nelle file dell'esercito tedesco, quale sezione speciale addetta alle batterie contraeree (Flak); anche questi furono chiamati alle armi mediante cartolina-precetto inviata dagli uffici comunali di leva.

Sia nell'un caso come nell'altro non si è trattato quindi di corpi volontari, ma di corpi militari formati da cittadini, che avevano dovuto ubbidire ad un preciso ordine impartito dall'autorità costituita.

Come si ricorderà, l'8 settembre 1943 i territori delle provincie di Trento, Bolzano e Belluno furono soggetti alla amministrazione diretta delle forze armate germaniche e costituirono la cosiddetta Zona di operazione delle Prealpi (*Alpenvorland*).

L'amministrazione civile fu retta da commissari prefettizi sotto il controllo di un commissario supremo e furono applicate tutte le leggi vigenti nel territorio del *Reich*.

Fin dai primi giorni il comando supremo della predetta zona stabilì la mobilitazione generale di tutti gli uomini validi delle classi dal 1894 al 1926. Già nel *Bollettino Ufficiale* dell'11 novembre 1943 il commissario supremo Franz Hofer, con ordinanza n. 30, stabilì l'obbligo alla prestazione del servizio di guerra nella zona d'operazione delle Prealpi e costituì il Corpo di sicurezza trentino,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

estendendo, con successiva ordinanza n. 41 del 6 gennaio 1944, a tutti i cittadini di sesso maschile delle classi dal 1894 al 1926 l'obbligo alla prestazione del servizio militare.

Verso gli inadempienti a tale reclutamento era prevista, all'articolo 4 dell'ordinanza n. 41, la pena di morte.

Contro queste ordinanze il commissario prefettizio di Trento, avvocato Adolfo De Bertolini, persona che godeva la grande stima della popolazione trentina, avanzò gravi preoccupazioni e non celò la sua perplessità sulla futura destinazione e sui compiti del predetto costituendo Corpo.

Solo a seguito di precise assicurazioni da parte del commissario supremo, il commissario prefettizio il 9 febbraio 1944 acconsentì alla costituzione del Corpo di sicurezza trentino, che avrebbe svolto esclusivamente compiti di polizia all'interno della regione e diramò disposizioni alle autorità comunali per la compilazione delle liste, che avrebbero servito al reclutamento delle classi sopracitate.

In allegato veniva ribadito che il Corpo di sicurezza trentino « avrebbe impedito che la collettività provinciale fosse sommersa da elementi estranei ed avrebbe conservato al paese l'impronta locale tramandata dai padri, evitando lo sfregio di quell'onesto costume che aveva fatto in passato della gente trentina più che un popolo una famiglia ».

Con regolare cartolina-precetto tutti i giovani validi furono chiamati alla visita militare ed inquadrati nel nuovo Corpo formato di quattro battaglioni. Un piccolo numero di essi fu invece in quell'occasione adibito alla difesa antiarea in una sezione speciale della *Flak*.

Fino alla fine della guerra il Corpo di sicurezza trentino svolse compiti di polizia armata a tutela dell'ordine pubblico in sostituzione dei carabinieri, che dal comando supremo erano stati disarmati e privati di ogni autorità e competenza.

Spesso il Corpo fu adibito a servizi di sorveglianza nel trasporto di viveri per le popolazioni.

La ferma di coloro che prestarono questo servizio nelle suddette file fu di circa 16

mesi; infatti, come gli altri corpi militari costituiti in altre zone dell'Europa dalle forze occupanti, esso si sciolse con la fine della guerra.

Mentre gli altri corpi speciali analoghi esistiti nel resto d'Europa ebbero un riconoscimento come forza militare, da parte dei loro governi, ed ebbero quindi un trattamento pari alle forze regolari, il Corpo di sicurezza trentino venne ignorato e così coloro che prestarono servizio in tali file o nella *Flak* non sono riconosciuti come militari combattenti.

È bensì vero che la legge 18 marzo 1968, n. 313, riconosce il diritto alla pensione anche per coloro che, militanti nelle suddette formazioni, riportarono infermità e conseguente invalidità; però nessun accenno è fatto, nella legislazione attuale, per coloro che non rimasero mutilati o invalidi. Viceversa, coloro che militarono nelle file dell'esercito tedesco, residenti nella provincia di Bolzano, hanno avuto il riconoscimento del servizio militare prestato, con l'emanazione della legge 2 aprile 1958, n. 364.

Anche per coloro che combatterono nelle file dell'esercito della sedicente Repubblica sociale italiana sono stati estesi — con legge 5 gennaio 1955, n. 14, — alcuni benefici previsti per coloro che combatterono nelle file dell'esercito regolare.

Sulla base delle considerazioni precedenti non sembra equo che vengano esclusi dai normali benefici derivanti dalla qualifica di combattente, coloro che militarono nelle file delle menzionate formazioni militari allora esistenti nella provincia di Trento.

Il presente disegno di legge si propone di eliminare questa situazione, escludendo però coloro che eventualmente si fossero comportati indegnamente, compiendo atti che nulla hanno a che vedere con il normale servizio militare; non sarebbe possibile infatti riconoscere beneficio alcuno a coloro che avessero preso parte ad azioni di terrorismo.

Con il presente disegno di legge non si intende premiare coloro che ebbero a « collaborare », come si usa dire, con le truppe occupanti, ma si vuole invece riconoscere che la realtà era diversa: non collaborazio-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nismo, ma imposizione subita a scampo di mali maggiori.

Si tratta di compiere un atto di equità verso coloro che prestarono obbligatoriamente servizio militare in questi corpi.

Il presente disegno di legge-voto, approvato dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige nella seduta del 22 aprile 1971, viene rimesso al Parlamento in base alle disposizioni dell'articolo 29 dello Statuto speciale, il quale prevede che nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può formulare progetti; essi devono essere inviati dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere.

Il presente disegno di legge-voto, con il primo articolo, estende ai cittadini italiani,

che, durante il periodo dell'occupazione tedesca nella seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio obbligatorio nel Corpo di sicurezza trentino o nelle formazioni armate organizzate dalle forze armate tedesche, le disposizioni vigenti in favore dei combattenti e reduci.

Sono esclusi dal beneficio previsto da questa disposizione coloro che abbiano prestato servizio volontario nei predetti corpi e coloro che abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

L'articolo 2 del disegno di legge-voto dispone l'abrogazione di ogni disposizione vigente, che preveda per i cittadini di cui all'articolo 1 un trattamento diverso da quello riservato ai combattenti dell'Esercito italiano.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai cittadini italiani che, durante il periodo dell'occupazione tedesca nella seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio obbligatorio nelle file del Corpo di sicurezza trentino o nelle formazioni armate organizzate dalle forze armate tedesche, nella provincia di Trento, sono estese — in quanto ad essi non siano applicabili i benefici disposti con la legge 2 aprile 1958, n. 364 — le disposizioni in favore dei combattenti e reduci.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in favore di coloro che abbiano prestato servizio volontario in detti corpi, nè in favore di coloro che abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Art. 2.

E abrogata ogni disposizione che prevede per i cittadini di cui al comma precedente un trattamento diverso da quello riservato ai combattenti dell'Esercito italiano.